

**GIUDICE DI PACE DI FOSSANO**  
**Ricorso ex art. 204-bis D.Lgs. 285/92**

Il sig. (omissis) nato a (omissis) quale proprietario del veicolo targato (omissis);

RICORRE

avverso il verbale di contestazione n. ATX (omissis) emesso dalla Polizia Stradale di Cuneo e notificato in data 01 agosto 2009 (doc. 1).

FATTO

Con il provvedimento impugnato la Polizia Stradale di Cuneo contestava al ricorrente, la seguente violazione *“art. 142/9 CDS superava di oltre 40 km/h e di non oltre i 60 Km/h i limiti massimi di velocità imposti dal cartello presente sulla strada (riferimento art. 142/2 comma CDS). Il sottoscritto verbalizzante, sulla base della documentazione fotografica prodotta dall'apparecchio sotto indicato, conservata agli atti di questo ufficio, ha accertato che in data 03-04-2009 alle ore 14,45 il veicolo sopraindicato, sulla strada SS231 di S. Vittoria in località Fossano al km 66,190 nel territorio del comune di Fossano (CN) circolava alla velocità di km/h 140 eccedendo così di km 50 i limiti di velocità fissati in km/h 90. La velocità sopraindicata è stata calcolata sottraendo alla velocità effettiva di km/h 148 rilevata con l'apparecchiatura di misura AUTOVELOX marca SODI SCIENTIFICA modello 104/C2 matricola 909036 omologata dal Min. Infrastr. e Trasporti con provvedimento D.M. n. 2483 del 10-11-1993 una riduzione a favore del trasgressore di km/h 8 pari al 5% del valore rilevato con un minimo di 5 km/h. nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. L'apparecchiatura di misura, della quale è stata preventivamente verificata la corretta installazione ed il buon funzionamento, è stata azionata da SOV LAURIA LUCA che ha presenziato a tutte le operazioni di funzionamento. Ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lettera e) CDS, non è stata effettuata la contestazione immediata della violazione, perché l'apparecchiatura consente il rilevamento delle velocità solo dopo che il veicolo è transitato davanti agli operatori di polizia addetti al controllo”*.

Avverso l'ingiusto ed erroneo verbale si propone ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) In via preliminare l'art. 4 del decreto-legge n. 121/2002 convertito con modificazioni nella legge n. 168/2002 prevede la possibilità di installare dispositivi di controllo del traffico nel rispetto di certe condizioni e secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno. Proprio con direttiva prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 il Ministro dell'Interno ha fornito le istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità (doc. 2).

2) Nel verbale di contestazione **non viene in alcun modo indicato a quale chilometro è stata posizionata la segnaletica in questione ne tanto meno dove operava la postazione di controllo, elementi essenziali** - alla luce delle disposizioni sopra richiamate e in particolare dall'art 3 D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazione nella Legge 2 ottobre 2007, n. 160 - **per la validità sostanziale nonché formale del verbale impugnato, poiché il trasgressore ha l'obbligo di essere informato anche di tali particolari** - al pari della natura dell'infrazione commessa, dello strumento impiegato per il rilevamento e delle ragioni che non hanno consentito la contestazione immediata - in quanto è suo interesse legittimo conoscere se la procedura sanzionatoria attivata nei suoi confronti risulta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. Tra l'altro essendo i segnali di avviso della rilevazione elettronica della velocità meri segnali di indicazione e pertanto non bisognosi di ordinanza per la loro apposizione, **il verbale diventa l'unico documento ufficiale che attesta la presenza della segnaletica in questione** che - ed è opportuno ribadirlo - è obbligatoria ai sensi di legge.

In sostanza nel verbale impugnato non vi è alcuna indicazione di aver adempiuto all'obbligo di completa informazione di cui all'articolo 4, D.L. mancando l'indicazione del luogo esatto in cui era posta l'apparecchiatura di rilevamento della velocità nonché il luogo di apposizione del segnale di controllo della velocità. Pertanto, da un punto di vista sostanziale nonché

formale, appare evidente la violazione delle disposizioni richiamate sopra, in quanto non sono presenti le dovute informazioni previste per legge

3) **L'obbligo del richiamo nel verbale di contestazione della posizione del presegnalamento è stato ribadito anche dal Ministero dei Trasporti con nota n. 20767 del 4 marzo 2008, che si allega in copia (doc. 3).**

4) La materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità è disciplinata dal decreto ministeriale 29 ottobre 1997 che all'art. 4 prevede: *"gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a (...) rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso"*. Per le apparecchiature approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinate ad essere impiegate con la presenza e sotto il controllo di un operatore di polizia stradale i costruttori prevedono una verifica periodica con cadenze diverse, indicate nel manuale d'uso e comunque con cadenza almeno annuale al fine di accertare il corretto funzionamento dell'apparecchio. La verifica può essere effettuata a cura del costruttore che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme Iso-9001 e ss. ovvero dai Centri di Taratura accreditati presso il Servizio Italiano di Taratura.

Quanto alla gestione delle apparecchiature, è necessario che siano costantemente mantenute nella completa ed esclusiva disponibilità degli organi di polizia stradale. Per soddisfare tale esigenza l'intervento della polizia deve concretizzarsi nell'installazione, nella verifica di funzionalità e nel costante controllo del corretto funzionamento dell'apparecchio.

Nel caso di specie, si richiede all'odierno giudice di ordinare l'esibizione del manuale d'uso alla Polizia stradale per la verifica sull'installazione e sull'impiego dell'apparecchiatura in questione.

In merito ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto suesposte il sottoscritto opponente così

CONCLUDE

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, in accoglimento del presente ricorso, annullare il verbale di contestazione n. ATX 0001022721 emesso dalla Polizia Stradale di Cuneo per i motivi di cui in narrativa e di seguito rigettare ogni avversa istanza nei confronti del sottoscritto perché inammissibile ed infondata. Il sottoscritto chiede inoltre che la S.V. Ecc.ma sospenda l'esecutività del provvedimento impugnato, attesa la fondatezza dei motivi addotti.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Verbale di contestazione n. ATX (*omissis*) emesso dalla Polizia Stradale di Cuneo.
- 2) Ministero dell'Interno - direttiva prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009.
- 3) Ministero dei Trasporti nota n. 20767 del 4 marzo 2008

Con osservanza

(*omissis*), 12 novembre 2009

(*omissis*)